

REGOLAMENTO (UE) N. 402/2012 DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 2012

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di radiatori in alluminio originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

sentito il Comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Apertura

(1) Il 12 agosto 2011 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ («avviso di apertura»), l'apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni nell'Unione di radiatori in alluminio originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).

(2) Il procedimento è stato avviato a seguito di una denuncia presentata dalla International Association of Aluminium Radiator Manufacturers Limited Liability Consortium — AIRAL («il denunziante»), che rappresenta una quota considerevole, nella fattispecie più del 25 %, della produzione totale di radiatori in alluminio dell'Unione. La denuncia conteneva elementi atti a comprovare in via presuntiva il dumping praticato per i suddetti prodotti e il grave pregiudizio che ne è derivato, il che è stato ritenuto sufficiente per giustificare l'apertura di un'inchiesta.

2. Parti interessate al procedimento

(3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento il denunziante, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori della RPC, produttori

del paese di riferimento, importatori, distributori e altre parti notoriamente interessate, nonché i rappresentanti della RPC. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine indicato nell'avviso di apertura.

(4) Il denunziante, altri produttori dell'Unione, i produttori esportatori della RPC, importatori e distributori hanno comunicato le loro osservazioni. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per ottenere un'audizione.

(5) Considerato il numero manifestamente elevato di produttori dell'Unione, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità del ricorso al campionamento di importatori e produttori esportatori a norma dell'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione, tutti gli importatori e i produttori esportatori sono stati invitati a manifestarsi presso la Commissione e a fornire, come specificato nell'avviso di apertura, informazioni generali sulle loro attività in relazione al prodotto in esame (quale definito sotto alla sezione 3) durante il periodo che va dal luglio 2010 al giugno 2011.

(6) Per consentire ai produttori esportatori di chiedere, eventualmente, il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) o il trattamento individuale (TI), la Commissione ha inviato i relativi moduli di richiesta ai produttori esportatori cinesi notoriamente interessati e alle autorità della RPC. Solo un gruppo di società, il Sira (Tianjin) Aluminium Products Co. Ltd e il Sira Group (Tianjin) Heating Radiators Co. Ltd (il 'Sira Group'), ha presentato richiesta per il MET. Richieste per il TI sono state invece ricevute dalle società Zhejiang Flyhigh Metal Products Co., Ltd. e Metal Group Co., Ltd.

(7) Per quanto concerne i produttori dell'Unione, e come debitamente spiegato oltre nel considerando n. 24, otto produttori dell'Unione hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito a essere inclusi nel campione. In base alle informazioni ricevute dai produttori dell'Unione che hanno collaborato la Commissione ha scelto un campione di quattro produttori dell'Unione basandosi sul volume di produzione/vendite sulle dimensioni e sulla collocazione geografica nell'Unione.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU C 236 del 12.8.2011, pag. 18.

(8) Come spiegato oltre nel considerando n. 27, solo tre importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito a essere inclusi nel campione. Due di questi importatori non hanno tuttavia importato/acquistato il prodotto in esame. Considerato il numero limitato degli importatori non è stato quindi ritenuto necessario procedere al campionamento.

(9) Come spiegato oltre nel considerando n. 28, diciotto produttori esportatori della RPC hanno fornito le informazioni richieste ed hanno acconsentito a essere inclusi nel campione. In base alle informazioni comunicate da queste parti interessate, la Commissione ha incluso nel campione i due produttori esportatori con il maggior volume di esportazioni nell'Unione.

(10) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società manifestatesi entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura, vale a dire ai produttori esportatori della RPC, ai quattro produttori dell'Unione inclusi nel campione, agli importatori dell'Unione che hanno collaborato e all'Ufficio europeo delle unioni dei consumatori (BEUC), con la richiesta di inviare i questionari alle società che ne sono membri.

(11) Ai questionari hanno risposto i due produttori esportatori della RPC inclusi nel campione, i quattro produttori dell'Unione inclusi nel campione e uno dei produttori indipendenti. Nessuno degli utenti ha risposto al questionario.

(12) È stata inoltre presentata una richiesta di esame individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento di base da un gruppo di produttori esportatori collegati. Esaminare tale richiesta nella fase provvisoria si sarebbe tuttavia rivelato eccessivamente gravoso. La decisione di accordare o meno un esame individuale a questo gruppo di società verrà presa nella fase definitiva.

(13) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

Produttori dell'Unione

— Armatura Krakow SA, UL. Zakopianska 72, 30-418 Cracovia, Polonia;

— Fondital S.p.A., via Cerreto 40, 25079 Vobarno, Brescia, Italia;

— Global Srl, via Rondinera 51, 24060 Rogno, Bergamo, Italia;

— Radiatori 2000 S.p.A., via Francesca 54/A, 24040 Ciserano, Bergamo, Italia.

Importatori dell'Unione

— Hydroland Chorobik Gawęda Malec Wojtycza Sp.j., Jawornik 658, 32-400 Myślenice, Polonia.

Produttori esportatori della RPC

— Zhejiang Flyhigh Metal Products Co., Ltd. («Zhejiang Flyhigh»), Jinyun

— Metal Group Co., Ltd., Wuyi.

3. Periodo dell'inchiesta

(14) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha interessato il periodo compreso tra il 1^o luglio 2010 e il 30 giugno 2011 («periodo dell'inchiesta» — PI). L'analisi delle tendenze pertinenti per la determinazione del pregiudizio ha interessato il periodo compreso tra il gennaio 2008 e la fine del PI («periodo in esame»).

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

(15) Il prodotto in esame consiste in radiatori in alluminio e negli elementi o sezioni di cui tali radiatori sono costituiti, assemblati in blocchi o no, esclusi i radiatori e i relativi elementi e sezioni di tipo elettrico («il prodotto in esame»). Tale prodotto è attualmente classificato ai codici NC ex 7615 10 10, ex 7615 10 90, ex 7616 99 10 ed ex 7616 99 90.

(16) La definizione del prodotto è stata contestata dal Sira Group in base a una presunta differenza fra i due processi di produzione utilizzati per fabbricare i radiatori. Del Sira Group fanno parte due produttori esportatori cinesi, uno dei quali si serviva della tecnica della pressofusione, mentre il secondo utilizzava il processo di estrusione. Il Sira Group sosteneva che questo secondo metodo va escluso dalla definizione del prodotto in esame a causa di presunte differenze in termini di caratteristiche fisiche e tecniche, materiali grezzi, costi di produzione e prezzi di vendita, e perché la tecnica dell'estrusione è poco usata nell'Ue e nella RPC.

(17) Un'altra parte interessata cinese, la China Chamber of Commerce for Imports and Exports of Machinery and Electronic Products (CCME), ha chiesto chiarimenti in merito alla questione a causa della differenza di costi e prezzi dei radiatori fabbricati con le due diverse tecniche di produzione.

(18) A tale riguardo va osservato che, benché sussistano differenze minime, è evidente che i radiatori prodotti con entrambi i metodi hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi usi, il che rende i radiatori prodotti con entrambi i metodi altamente fungibili. Queste caratteristiche di base sono in primo luogo leggerezza, bassa inerzia termica ed elevata conducibilità termica. Le differenze a livello di costi e di prezzi e il fatto che la tecnica dell'estrusione può comportare l'uso di una lega di alluminio leggermente diversa non modificano tali caratteristiche di base. In termini di confronto dei prezzi, eventuali differenze sono adeguatamente prese in considerazione nella struttura del sistema di confronto tipologico dei prodotti (sistema NCP), il che significa che vengono effettuati solo confronti fra prodotti simili.

(19) I radiatori in alluminio vanno inoltre considerati come un unico prodotto indipendentemente dal processo di produzione, in quanto essi sono venduti attraverso gli stessi canali di vendita e la percezione che ne hanno gli utilizzatori finali e i consumatori è che essi siano di alluminio (con caratteristiche ben note, come già detto), senza differenziazioni basate sul metodo di produzione. Alla luce di queste considerazioni, l'obiezione è quindi respinta.

(20) Il CCCME ha inoltre contestato il fatto che nella definizione del prodotto non rientrino i radiatori in lamiera d'acciaio o anche in ghisa. Nonostante che abbiano usi simili, tali prodotti possiedono tuttavia caratteristiche fisiche e tecniche di base diverse, dal momento che la materia prima di base (lega di alluminio) è sostituita con acciaio o ghisa, materiali dalle caratteristiche fisiche e tecniche diverse in termini di peso nonché inerzia e conducibilità termica. Tale obiezione è perciò respinta.

(21) Il CCCME ha presentato ulteriori osservazioni riguardanti i riferimenti nella denuncia alle vendite attraverso «gare d'appalto», rivelando con tali commenti di ipotizzare che ciò riguardasse appalti pubblici. Le gare d'appalto menzionate nella denuncia erano tuttavia collegate alla normale prassi commerciale con cui un acquirente di radiatori dell'UE chiede ai potenziali fornitori una quotazione di prezzo prima di piazzare un ordinativo. Nessuna delle importazioni cinesi utilizzate nei calcoli comportava una gara d'appalto pubblico.

(22) Il CCCME ha formulato osservazioni anche sui riferimenti a radiatori di particolare valore estetico contenuti nella denuncia, presupponendo che tali radiatori siano esclusi dalla definizione del prodotto. Anche queste osservazioni si basavano su un malinteso, dal momento che la definizione del prodotto non esclude questo tipo di radiatori. Tali osservazioni sono state dunque respinte.

2. Prodotto simile

(23) L'inchiesta ha dimostrato che i radiatori in alluminio prodotti nella RPC ed esportati e i radiatori in alluminio fabbricati e venduti nell'Unione da produttori dell'Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base

nonché gli stessi usi di base e sono quindi considerati prodotti simili a termini dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base.

C. CAMPIONAMENTO

1. Campionamento dei produttori dell'Unione

(24) Dato il numero manifestamente elevato di produttori dell'Unione nell'avviso di apertura è stato previsto di ricorrere a un campionamento per determinare il pregiudizio in conformità con l'articolo 17 del regolamento di base.

(25) Nell'avviso di apertura la Commissione ha annunciato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. Tale campione è formato da quattro società scelte fra gli otto produttori dell'Unione noti per la produzione del prodotto simile prima dell'apertura dell'inchiesta, selezionate in base al volume delle vendite, alle dimensioni e alla collocazione geografica all'interno dell'Unione. Queste quattro società rappresentano il 66 % della produzione totale stimata dell'Unione durante il PI. Le parti interessate sono state invitate a consultare il fascicolo aperto alla consultazione di tutte le parti interessate e a presentare le proprie osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura. Una delle parti interessate ha chiesto di prendere in considerazione anche il volume della produzione al momento di selezionare il campione. Si è accettato di modificare il campione di conseguenza. Nessuna delle parti interessate ha sollevato obiezioni al campione finale di quattro società.

2. Campionamento degli importatori indipendenti

(26) Dato il numero potenzialmente elevato di importatori coinvolti nel procedimento nell'avviso di apertura è stata prevista la possibilità di ricorrere al campionamento, in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.

(27) Solo tre importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di collaborare. Poiché due di tali importatori non hanno riportato importazioni o acquisti del prodotto in questione si è però ritenuto che un campionamento non fosse più necessario.

3. Campionamento dei produttori esportatori

(28) Un numero complessivo di diciotto produttori esportatori della RPC hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito ad essere inclusi nel campione. Queste società hanno esportato circa 5 milioni di elementi ⁽¹⁾, corrispondenti a poco meno del 50 % delle esportazioni cinesi nell'UE durante il PI. In base alle informazioni ricevute da queste parti interessate la Commissione ha selezionato un campione di due produttori esportatori col massimo volume rappresentativo in termini di

⁽¹⁾ In generale, il radiatore in alluminio si presenta come un gruppo di elementi identici e assemblabili. Gli elementi possono essere assemblati verticalmente od orizzontalmente in modo da formare un radiatore prevalentemente verticale oppure prevalentemente orizzontale.

produzione, vendite ed esportazioni atto ad essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. I due produttori esportatori, la Zhejiang Flyhigh Metal products Co., Ltd. e la Metal Group Co., Ltd., rappresentavano circa il 62 % del volume delle vendite dei diciotto produttori esportatori che hanno fornito i dati per il campionamento.

- (29) Un gruppo di produttori esportatori (il Sira Group) ha contestato la propria esclusione dal campione argomentando che, dal momento che produceva un determinato tipo di radiatore (utilizzando il metodo dell'estrusione), il suo inserimento nel campione ne avrebbe aumentato la rappresentatività. L'aggiunta di un altro gruppo non era tuttavia richiesta poiché il campione inizialmente selezionato rappresentava già oltre il 60 % delle esportazioni riportate dalle società che hanno collaborato. Non è inoltre necessario che il campione copra tutti i tipi del prodotto in esame. La richiesta di inclusione del Sira Group è stata pertanto respinta e il campione originale è stato confermato.

D. DUMPING

1. Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato e trattamento individuale

1.1. Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

- (30) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base nelle inchieste antidumping sulle importazioni dalla RPC, il valore normale va stabilito in base ai paragrafi da 1 a 6 di detto articolo per i produttori esportatori che risultano soddisfare i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.
- (31) I due produttori esportatori inseriti nel campione hanno tuttavia richiesto solo il trattamento individuale (TI). I criteri per il TEM non sono quindi stati esaminati.

1.2. Trattamento individuale (TI)

- (32) Come dispone l'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, per i paesi cui si applicano le disposizioni di tale articolo viene stabilito, all'occorrenza, un dazio unico a livello nazionale, fatti salvi i casi in cui le società in questione siano in grado di dimostrare che rispondono a tutti i criteri enunciati all'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base. Per comodità di riferimento si riportano di seguito, in forma sintetica, i criteri in questione:

— nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, gli esportatori sono liberi di rimpatriare capitali e profitti;

- prezzi e quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente;
- la maggior parte delle azioni appartengono a privati. I funzionari pubblici che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o che si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza o la società è sufficientemente libera da ingerenze dello Stato;
- le conversioni del tasso di cambio hanno luogo ai tassi di mercato; nonché
- le ingerenze dello Stato non sono tali da consentire l'elusione dei dazi qualora si attribuiscono aliquote diverse ai singoli esportatori.

- (33) Entrambi i produttori esportatori inclusi nel campione hanno richiesto il TI. Tali richieste sono state esaminate. Dall'indagine è emerso che le società incluse nel campione rispettavano tutte le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base.

- (34) A entrambi i produttori esportatori inclusi nel campione è stato quindi concesso il TI.

2. Paese di riferimento

- (35) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM è stabilito in base ai prezzi sul mercato interno o al valore normale costruito in un paese di riferimento.
- (36) Nell'avviso di apertura la Commissione ha annunciato l'intenzione di scegliere la Russia come paese di riferimento per determinare il valore normale per la RPC, invitando le parti interessate a pronunciarsi su tale scelta.
- (37) Non sono pervenute osservazioni riguardanti la Russia come paese di riferimento proposto. Nessuna delle parti interessate ha proposto alcun produttore di prodotti simili di paesi di riferimento alternativi in aggiunta a quelli menzionati nella denuncia nel corso dell'inchiesta.
- (38) La Russia non ha fornito alcuna collaborazione, sebbene tutti i produttori russi noti fossero stati più volte contattati durante l'inchiesta e avessero ricevuto i questionari per il paese di riferimento.
- (39) La Commissione ha effettuato ricerche in proprio per tentare di individuare eventuali altri produttori di paesi terzi.
- (40) Lettere e questionari sono stati perciò inviati a tutti i produttori noti di altri paesi terzi (cioè Turchia, Iran, Croazia, India, Sudafrica e Svizzera). Nonostante l'intensa attività volta a dar seguito a tale ricerca in definitiva non si è ricevuta alcuna collaborazione.

(41) Come spiegato sopra nei considerando n. 38, 39 e 40, l'inchiesta non ha individuato alcun altro paese terzo a economia di mercato atto a essere utilizzato come paese di riferimento nel presente procedimento. In assenza di tale paese terzo a economia di mercato si è pertanto concluso in via provvisoria, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base, che non era possibile determinare il valore normale per i produttori inclusi nel campione in base ai prezzi sul mercato interno o al valore normale costruito in un paese terzo a economia di mercato o al prezzo praticato da un tale paese terzo nei confronti di altri paesi, compresa l'Unione, e che era quindi necessario stabilire il valore normale basandosi su qualsiasi altra base ragionevole, in questo caso sui prezzi effettivamente pagati o pagabili nell'Unione per il prodotto simile. Questa soluzione è stata considerata appropriata a causa della mancata cooperazione come indicato in precedenza, ma anche delle dimensioni del mercato dell'UE, dell'esistenza di importazioni e della forte concorrenza interna sul mercato dell'UE per questo prodotto.

3. Valore normale

(42) Dal momento che il TEM non era stato chiesto dalle due società incluse nel campione, il valore normale per tutti i produttori esportatori cinesi è stato determinato, come illustrato dianzi nel considerando n. 40, basandosi sui prezzi effettivamente pagati o pagabili nell'Unione per il prodotto simile. In seguito alla scelta del metodo di calcolo basato sui prezzi pagati o pagabili nell'Unione, il valore normale è stato determinato sulla base di dati verificati sul posto presso gli stabilimenti dei produttori dell'Unione inclusi nel campione figuranti nel considerando n. 13.

(43) Rifacendosi all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base la Commissione ha dapprima determinato se le vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'UE fossero rappresentative. Le vendite nell'Unione del prodotto simile realizzate dai produttori dell'Unione sono risultate essere rappresentative rispetto al prodotto in esame esportato nell'UE dai produttori esportatori inseriti nel campione.

(44) La Commissione ha poi valutato se fosse possibile considerare tali vendite come eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base. A tal fine si è calcolata la proporzione di vendite remunerative nell'UE ad acquirenti indipendenti. Le transazioni di vendita nell'UE sono state considerate remunerative se il prezzo unitario era pari o superiore al costo di produzione. Si è perciò determinato il costo di produzione sul mercato dell'Unione durante il PI. L'analisi ha dimostrato che tutte le vendite di alcuni tipi di prodotto nell'UE, cioè che il prezzo netto unitario di vendita superava i costi di produzione unitari calcolati.

(45) Il valore normale di ciascun tipo di prodotto è stato determinato in base al prezzo effettivo di vendita (franco fabbrica) per le vendite remunerative e su un valore normale costruito per le vendite non remunerative.

(46) Il valore normale è stato costruito aggiungendo ai costi di produzione dell'industria dell'UE un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e per gli utili. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, gli importi per le SGAV e per gli utili del 4,43 % sono stati determinati in base ai dati effettivi relativi alla produzione e alle vendite del prodotto simile fabbricato dai produttori dell'UE nell'ambito delle normali operazioni commerciali.

4. Prezzi all'esportazione

(47) Dato che tutti i produttori esportatori inclusi nel campione hanno ottenuto il TI e hanno effettuato esportazioni nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti dell'Unione, i prezzi all'esportazione si sono basati su quelli realmente pagati o pagabili per il prodotto in esame, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base.

5. Confronto

(48) Il confronto tra valore normale e prezzo all'esportazione è stato effettuato franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto debitamente conto, grazie ad opportuni adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, come prescritto dall'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base. Sono stati concessi adeguamenti appropriati per imposte indirette, trasporto, assicurazione, imballaggio, movimentazione e per il costo del credito ogniqualvolta si è accertato che erano ragionevoli, precisi e accompagnati da elementi di prova verificati.

(49) Nel caso di uno dei produttori esportatori era chiaro che la società non aveva classificato correttamente il prodotto in esame al momento di utilizzare il sistema come richiesto dal questionario. Una delle specifiche del prodotto in esame riguardava la resa termica dei radiatori. La società non disponeva tuttavia di prove a sostegno della resa termica dichiarata per i modelli che esportava. La resa termica effettivamente dichiarata non era corretta e non corrispondeva ad altre caratteristiche, come il peso e le dimensioni. Ai fini del confronto è stato perciò necessario tenere conto solo delle restanti specifiche.

(50) Utilizzando il sistema NCP per i tipi di prodotto si è registrato un elevato grado di allineamento per uno dei produttori esportatori inclusi nel campione. Per l'altro produttore esportatore incluso nel campione è stata tuttavia utilizzata una tecnica basata sulle somiglianze, dal momento che non è stato possibile individuare corrispondenze dirette. Laddove è stata usata questa tecnica le informazioni sono state comunicate alla parte interessata.

6. Margini di dumping

(51) A norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12 del regolamento di base, il margine di dumping per i produttori esportatori inclusi nel campione è stato calcolato in base a un confronto tra la media ponderata del valore normale

e la media ponderata del prezzo all'esportazione espressa in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, al netto del dazio.

- (52) Per le società non incluse nel campione che hanno collaborato è stata calcolata la media ponderata di questi due margini di dumping.
- (53) Dato il basso livello di collaborazione da parte della RPC (meno del 50 %) si ritiene opportuno che il margine di dumping nazionale applicabile a tutti gli altri produttori esportatori della RPC sia basato sulle transazioni maggiormente soggette a dumping concluse con un determinato acquirente degli esportatori che hanno collaborato.
- (54) I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'UE al netto del dazio, sono i seguenti:

Tabella 1

Nome della società	Stato	Margine di dumping
Zhejiang Flyhigh	TI	23,0 %
Metal Group Co. Ltd.	TI	70,8 %
Altre società che hanno collaborato		32,5 %
Margine di dumping a livello nazionale		76,6 %

E. PREGIUDIZIO

1. Produzione totale dell'Unione

- (55) Al fine di stabilire la produzione totale dell'Unione sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili riguardanti i produttori dell'Unione, comprese quelle fornite nella denuncia, i dati raccolti presso i produttori dell'Unione prima e dopo l'apertura dell'inchiesta e le

risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione per il periodo in esame.

- (56) Nell'Unione sono otto i produttori che hanno fabbricato radiatori in alluminio nel corso del PI. Al fine di stabilire la produzione totale dell'Unione durante il PI sono state usate tutte le informazioni disponibili sui produttori dell'Unione, comprese quelle contenute nella denuncia e i dati ricevuti dai produttori dell'Unione prima e dopo l'apertura dell'inchiesta.
- (57) Su tale base si è stimato che la produzione totale dell'Unione, calcolata in numero di elementi, sia stata pari a circa 64 milioni durante il PI. Dal momento che i produttori dell'Unione che sostenevano la denuncia rappresentavano la produzione totale dell'UE, essi costituiscono l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento di base (di seguito «industria dell'Unione»).

2. Consumo dell'Unione

- (58) Nel corso della presente inchiesta non è stato possibile usare le statistiche di Eurostat sulle importazioni in quanto i codici NC per i radiatori in alluminio comprendono anche altri prodotti in alluminio, per esempio i radiatori elettrici.
- (59) Il consumo dell'Unione è stato quindi calcolato in base ai dati contenuti nella denuncia riguardanti in particolare il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato interno e le importazioni effettuate dai produttori esportatori della RPC. Questi dati sono stati oggetto di controlli incrociati fra le risposte ai questionari di campionamento coi dati ottenuti e verificati presso le sedi dei produttori dell'Unione inseriti nel campione e dei produttori esportatori della RPC.
- (60) Su tale base l'andamento del consumo dell'Unione è risultato il seguente:

Tabella 2

	2008	2009	2010	PI
Consumo dell'Unione (elementi)	46 000 000	40 500 000	39 000 000	44 246 066
Indice (2009 = 100)	114	100	96	109

Fonte: Dati della denuncia e risposte al questionario

- (61) Il consumo totale sul mercato dell'UE è diminuito del 3,8 % durante il periodo in esame. Tra il 2008 e il 2009 vi è stata una diminuzione del 12 % circa, in linea con gli effetti negativi della crisi economica a livello mondiale, dopo la quale il consumo è ulteriormente diminuito del 3,7 %. Il consumo ha tuttavia recuperato fra il 2010 e il PI, quando è aumentato del 13,5 % ma senza raggiungere il livello iniziale del 2008. La tabella precedente indica anche che il consumo è aumentato del 9 % nel periodo dal 2009 e il PI.

3. Importazioni dal paese interessato

- (62) Nel periodo in esame le importazioni dalla RPC hanno mostrato la seguente evoluzione:

Tabella 3

	2008	2009	2010	PI
Volume delle importazioni dalla RPC (elementi)	6 000 000	7 000 000	8 000 000	10 616 576
Indice (2009 = 100)	86	100	114	152
Quota di mercato	13,0 %	17,3 %	20,5 %	24,0 %
Indice (2009 = 100)	75	100	119	139

Fonte: Dati della denuncia e risposte al questionario

- (63) Nonostante l'andamento del consumo il volume delle importazioni dalla RPC è aumentato del 77 % nel periodo in esame. L'aumento è stato costante, e ha raggiunto il punto massimo fra il 2010 e il PI (+ 33 %). Analogamente la quota di mercato detenuta dai produttori cinesi mostra una stabile tendenza al rialzo nel corso di tutto il periodo in esame, passando dal 13 % del 2008 al 24 % durante il PI. Tale tendenza va valutata alla luce della complessiva diminuzione del consumo del 3,8 % nel corso dello stesso periodo.

3.1 Prezzi delle importazioni e sottoquotazione del prezzo

Tabella 4

Importazioni dalla RPC	2008	2009	2010	PI
Prezzo medio in EUR/elementi	4,06	3,25	4,07	4,02
Indice (2009 = 100)	125	100	125	123

Fonte: Dati della denuncia e risposte al questionario

- (64) La tabella che precede mostra che i prezzi medi all'importazione dalla RPC sono lievemente diminuiti nel periodo in esame. In una prima fase, tra il 2008 e il 2009, essi sono diminuiti del 20 % per poi aumentare del 25 % tra il 2009 e il 2010 e diminuire infine di nuovo verso la fine del periodo in esame.
- (65) Dall'inchiesta è emerso inoltre che i prezzi all'importazione dalla RPC sono rimasti costantemente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame. Il calo dei prezzi del 2009 ha coinciso con un forte aumento della quota di mercato della Cina dal 13 % al 17,3 % del mercato dell'Unione, e la costante offerta di prezzi inferiori spiega il continuo aumento della quota di mercato facente capo ai produttori esportatori cinesi, in particolare tra il 2009 e il PI.
- (66) Al fine di determinare la sottoquotazione dei prezzi durante il PI la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati sul mercato dell'Unione dai

produttori dell'Unione inclusi nel campione per le vendite ad acquirenti indipendenti, adeguati a livello franco fabbrica, è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi corrispondenti delle importazioni dei produttori cinesi che hanno collaborato al primo acquirente indipendente stabiliti su una base CIF e opportunamente adeguati per tenere conto dei dazi esistenti e dei costi sostenuti dopo l'importazione.

- (67) Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotti per transazioni allo stesso stadio commerciale, una volta apportati gli adeguamenti del caso e dedotti sconti e riduzioni. Il risultato del confronto espresso in termini di percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il PI ha mostrato una media ponderata del margine di sottoquotazione del 6,1 % da parte dei produttori esportatori cinesi.

4. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.1. Osservazioni preliminari

- (68) Come detto nei precedenti considerando n. 24 e 25, per esaminare l'eventuale pregiudizio sofferto dall'industria dell'Unione è stato usato il campionamento. Va notato che uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha cominciato a produrre radiatori in alluminio soltanto nel 2009. Al fine di fornire un'analisi coerente della tendenza per il periodo in esame, si è ritenuto opportuno fissare il 2009 come anno di riferimento per l'analisi del pregiudizio, vale a dire il valore indicizzato 100. A fini di completezza è stato inoltre fissato anche un indice per il 2008 in base ai dati disponibili.
- (69) I dati forniti e verificati dai quattro produttori dell'UE inseriti nel campione sono stati usati per creare microindicatori quali prezzo unitario, costi unitari, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito, capacità di ottenere capitali e scorte. L'indice per il 2008 è stato stabilito sulla base dei dati disponibili per i tre produttori esistenti nel 2008 rispetto ai dati degli stessi tre produttori nel 2009 (indice 100).

- (70) I dati forniti per gli otto produttori di radiatori in alluminio dell'UE sono stati utilizzati per stabilire macroindicatori quali produzione dell'industria dell'Unione, capacità di produzione, utilizzazione degli impianti, volume di vendite, quota di mercato e occupazione. L'indice per il 2008 è stato stabilito sulla base dei dati disponibili per i sette produttori esistenti nel 2008 rispetto ai dati degli stessi sette produttori nel 2009 (indice 100).
- (71) Nel contesto dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base, dell'esame della situazione economica dell'industria dell'Unione nel periodo in esame fa parte una valutazione di tutti i fattori economici stabiliti citati in detto articolo.

4.2. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

Tabella 5

	2008	2009	2010	PI
Volume di produzione (elementi)		55 533 555	60 057 377	64 100 484
Indice (2009 = 100)	116	100	108	115
Capacità produttiva (elementi)		93 426 855	95 762 788	107 218 125
		100	103	115
Utilizzo degli impianti	70 %	59 %	63 %	60 %
Indice (2009 = 100)	119	100	106	101

Fonte: Dati della denuncia e risposte al questionario

- (72) Al fine di stabilire la produzione totale dell'Unione sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili riguardanti i produttori dell'Unione, comprese quelle fornite nella denuncia, i dati raccolti presso i produttori dell'Unione prima e dopo l'apertura dell'inchiesta e le risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione per il periodo in esame.
- (73) La tabella riportata sopra mostra un calo della produzione durante il periodo in esame. In linea con la diminuzione della domanda, la produzione ha subito un brusco calo nel 2009, per poi recuperare nel 2010 e durante il PI. La produzione è rimasta relativamente stabile fra il 2009 e il PI nonostante un aumento del consumo del 9 %. Il livello di produzione dipende anche dall'attività di esportazione dell'industria dell'Unione, che è rimasta significativa nel corso del periodo in esame.
- (74) Nonostante l'aumento limitato del consumo, il livello di utilizzazione degli impianti è diminuito dal 70 % del 2008 al 60 % durante il PI. È rimasto poi relativamente stabile fra il 2009 e il PI.

4.3. Volume delle vendite e quota di mercato

Tabella 6

	2008	2009	2010	PI
Volume di vendite (elementi)	40 000 000	33 500 000	31 000 000	33 629 490
Indice (2009 = 100)	119	100	93	100
Quota di mercato	87 %	82,7 %	79,5 %	76 %
Indice (2009 = 100)	105	100	96	92

Fonte: Dati della denuncia e risposte al questionario

- (75) Nel periodo in esame il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è diminuito del 16 %, e nel corso del PI la sua quota di mercato ha continuato a scendere, arrivando al 76 % dall'87 % del 2008. Nel 2009 il volume delle vendite dell'Unione è diminuito del 16 % perdendo quindi oltre quattro punti percentuali di quota di mercato. Nel 2010 il volume delle vendite è ulteriormente calato del 7 % e la quota di mercato è scesa dall'82,7 % al 79,5 %. Durante il PI, in un contesto di aumento dei consumi (+ 13,5 %), la quota di mercato dell'industria dell'Unione si è ulteriormente ridotta al 76 %. Essa non è quindi stata in grado di trarre vantaggio dalla crescita del consumo e di recuperare una parte della quota di mercato precedentemente perduta.

4.4. Crescita

- (76) Dall'analisi compiuta emerge che durante il periodo in esame il consumo dell'Unione è diminuito del 3,8 %, mentre nel corso dello stesso periodo il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione sono nettamente diminuiti, rispettivamente del 15,9 % e del 12,6 %. Allo stesso tempo le importazioni dalla RPC sono aumentate del 76,9 % nel periodo in esame. Anche la quota di mercato dell'industria dell'Unione è di conseguenza diminuita di 11 punti percentuali nel corso dello stesso periodo.

4.5. Occupazione

Tabella 7

	2008	2009	2010	PI
Numero di dipendenti		1 598	1 642	1 641
Indice (2009 = 100)	102	100	103	103
Produttività (unità/dipendente)	114	100	105	112
Indice (2009 = 100)				

Fonte: Dati della denuncia e risposte al questionario

- (77) Il numero dei dipendenti è lievemente aumentato nel periodo in esame, ma ciò a sua volta ha determinato un calo della produttività. Va tuttavia osservato che la tendenza alla crescita dell'occupazione è dovuta esclusivamente al fatto che una delle società incluse nel campione, la più piccola, ha iniziato la produzione nel 2009. Altrimenti la tendenza sarebbe stata negativa.
- (78) La produttività del lavoro dell'industria dell'Unione, in termini di produzione annua per addetto, è diminuita lievemente nel periodo in esame. Dopo aver raggiunto

il livello più basso nel 2009 ha iniziato a risalire all'avvicinarsi del PI, senza raggiungere i livelli iniziali. Tra il 2009 e il PI, la produzione è aumentata del 12 %.

4.6. Prezzi medi unitari nell'Unione e costi di produzione

Tabella 8

	2008	2009	2010	PI
Prezzi unitari nell'UE a acquirenti indipendenti (EUR/elemento)		5,31	5,47	5,62
Indice (2009 = 100)	113	100	103	106
Costo unitario EUR/elemento		4,92	5,34	5,61
Indice (2009 = 100)	113	100	109	114

Fonte: risposte al questionario dei produttori inclusi nel campione

- (79) L'andamento dei prezzi medi di vendita mostra un calo del 6 % nel corso del periodo in esame. Nel periodo che va dal 2009 al PI, in linea con una crescita del consumo e una ripresa del mercato, i prezzi hanno recuperato un 6 % ma non hanno raggiunto il livello del 2008.
- (80) Parallelamente nel corso del periodo in esame i relativi costi di produzione e vendita del prodotto simile sono lievemente diminuiti, ma non certo in modo tale da consentire all'industria dell'Unione di mantenere margini di profitto adeguati nel 2010 e durante il PI. Se nel 2009 la diminuzione dell'11,5 % dei costi risultava abbinata a un calo dell'11,5 % dei prezzi di vendita, nel 2010 e durante il PI l'industria dell'Unione ha registrato un netto aumento dei costi e non ha potuto applicare aumenti dei prezzi sufficienti a coprire i costi aggiuntivi. La conseguenza è stata un'ulteriore perdita di redditività e di quote di mercato, in quanto i prezzi dell'industria dell'Unione sono rimasti sempre superiori a quelli delle importazioni cinesi.

4.7. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali

Tabella 9

	2008	2009	2010	PI
Redditività delle vendite UE (% delle vendite nette)	7,4 %	7,5 %	2,4 %	0,2 %
Indice (2009 = 100)	99	100	32	2
Flusso di cassa		27 712 871	14 228 145	843 570
Indice (2009 = 100)	112	100	51	3
Investimenti (EUR)	25 404 161	15 476 164	12 072 057	8 945 470
Indice (2009 = 100)	165	100	78	58
Utile sul capitale investito	36 %	49 %	21 %	2 %
Indice (2009 = 100)	73	100	43	4

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell'UE inclusi nel campione

- (81) La redditività dell'industria dell'Unione è stata calcolata esprimendo l'utile netto al lordo delle imposte derivante dalle vendite del prodotto simile in percentuale sul fatturato delle stesse vendite. Nel corso del periodo in esame e anche per il periodo che va dal 2009 al PI la redditività dell'industria dell'Unione è diminuita drasticamente, raggiungendo a malapena il punto di pareggio.
- (82) La tendenza del flusso di cassa, che rappresenta la capacità dell'industria di autofinanziare le proprie attività, ha seguito in larga misura la tendenza negativa della redditività, toccando i valori minimi nel corso del PI. Analogamente l'utile sul capitale investito è diminuito, passando dal 36 % nel 2008 al 2 % nel PI.
- (83) L'andamento della redditività, del flusso di cassa e dell'utile sul capitale investito nel periodo in esame ha limitato la capacità dell'industria dell'Unione di investire nelle sue attività e ne ha compromesso lo sviluppo. L'industria dell'Unione è riuscita a investire massicciamente all'inizio del periodo in esame e a modernizzare le macchine per produrre in modo più efficiente, ma nel resto del periodo in esame gli investimenti hanno registrato un calo costante del 64,7 %.

4.8. Scorte

Tabella 10

	2008	2009	2010	PI
Scorte finali dell'industria dell'Unione <i>Indice</i> (2009 = 100)	137	100	131	299

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell'UE inclusi nel campione

- (84) Nel corso del periodo in esame il livello delle scorte dell'industria dell'Unione è aumentato notevolmente. Nel 2009 il livello delle scorte finali è diminuito del 27 %; in seguito, nel 2010 e nel PI è cresciuto rispettivamente del 30,8 % e del 128,4 %.

5. Entità del margine di dumping effettivo

- (85) I margini di dumping sono indicati nella sezione precedente dedicata al dumping. Tutti i margini stabiliti risultano notevolmente superiori alla soglia minima. Dati il volume e i prezzi delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC l'incidenza sul mercato dell'UE dei margini di dumping effettivi non può inoltre essere considerata trascurabile.

6. Conclusioni relative al pregiudizio

- (86) Dall'inchiesta emerge che la maggior parte degli indicatori di pregiudizio relativi alla situazione economica dell'industria dell'Unione si è deteriorata o non si è evoluta in funzione del livello di consumo durante il periodo in

esame. Questa osservazione vale in particolare per il periodo dal 2009 fino alla fine del PI.

- (87) Nel corso del periodo in esame e nel contesto di un calo dei consumi il volume delle importazioni dalla RPC è aumentato costantemente e sensibilmente. Allo stesso tempo il volume delle vendite dell'industria dell'Unione ha subito un calo complessivo del 16 % e la sua quota di mercato è diminuita drasticamente, passando dall'87 % del 2008 al 76 % durante il PI e continuando a decrescere ulteriormente anche quando si è registrato un recupero del consumo del 9 % dal 2009 al PI. L'industria dell'Unione non è stata in grado di riconquistare la quota di mercato precedentemente perduta a causa del notevole aumento delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC sul mercato dell'UE. Le importazioni a basso prezzo in dumping sono aumentate in modo costante durante il periodo in esame, rimanendo sempre a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione.
- (88) Gli indicatori di pregiudizio relativi ai risultati finanziari dell'industria dell'Unione sono stati inoltre gravemente danneggiati, così come il flusso di cassa e la redditività. La capacità di ottenere capitali e di investire dell'industria dell'Unione è stata pertanto compromessa.
- (89) In base a quanto precede, si è concluso che l'industria dell'Unione ha subito un grave pregiudizio a termini dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

F. NESSO DI CAUSALITÀ

1. Introduzione

- (90) A norma dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base si è esaminato se le importazioni in dumping originarie della RPC abbiano arrecato all'industria dell'Unione un pregiudizio tale da potersi definire grave. Sono stati analizzati anche quei fattori noti, diversi dalle importazioni in dumping, che potrebbero aver recato pregiudizio all'industria dell'Unione per evitare che l'eventuale pregiudizio causato da questi altri fattori fosse attribuito alle suddette importazioni oggetto di dumping.

2. Effetto delle importazioni oggetto di dumping

- (91) Dall'inchiesta è risultato che nel corso del periodo in esame il consumo dell'Unione è diminuito del 3,8 % mentre il volume delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC è aumentato del 77 % circa e la relativa quota di mercato è passata dal 13 % del 2008 al 24 % durante il PI. Al tempo stesso il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è diminuito del 16 % e la quota di mercato è calata dall'87 % del 2008 al 76 % del PI.
- (92) Nel periodo dal 2009 fino al PI il consumo dell'Unione è aumentato del 9 %, mentre la quota di mercato dell'industria dell'Unione è scesa nuovamente in contrasto con un aumento annuale delle importazioni in dumping dalla RPC del 52 % registrato nello stesso periodo.

(93) Per quanto concerne la pressione sui prezzi, va notato che nel 2009 i prezzi medi delle importazioni dalla RPC sono diminuiti del 20 % costringendo l'industria dell'Unione ad abbassare i propri prezzi di vendita dell'11,5 % circa. Nel 2010 e durante il PI l'industria dell'Unione ha cercato di aumentare i prezzi in conseguenza all'aumento dei costi. Questo ha provocato un'ulteriore perdita di quota di mercato, in quanto i prezzi praticati dall'industria dell'Unione sono rimasti costantemente maggiori di quelli delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC. Tale situazione ha condotto in particolare a un notevole deterioramento della redditività, del volume delle vendite e della quota di mercato dell'industria dell'Unione.

(94) Nel periodo in esame i prezzi delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC sono invece diminuiti. Anche se nel periodo dal 2009 al PI il prezzo delle importazioni dalla RPC è aumentato del 23 %, nel periodo in esame, e in particolare nel corso del PI, esso è rimasto considerevolmente inferiore ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione nel periodo considerato e in particolare durante il PI, mantenendo così stabili i prezzi sul mercato interno dell'Unione.

(95) In considerazione di quanto precede si conclude che il forte incremento delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC, i cui prezzi sono risultati costantemente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, hanno avuto un ruolo determinante nel pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, incidendo in particolare sulla sua difficile situazione finanziaria, sulla drastica diminuzione del volume delle vendite e della quota di mercato e sul deterioramento di gran parte degli indicatori di pregiudizio.

3. Effetto di altri fattori

3.1. Importazioni da paesi terzi

(96) Come già chiarito sopra nel considerando n. 57, nella presente inchiesta non è stato possibile usare le statistiche Eurostat sulle importazioni poiché i codici NC per i radiatori in alluminio e i loro elementi e sezioni comprendono tutti i tipi di prodotti di alluminio. In assenza di altre informazioni affidabili si è stabilito sulla base della denuncia che oltre alla RPC non vi sono altri paesi non facenti parte dell'UE che hanno prodotto ed esportato radiatori in alluminio nell'UE durante il periodo in esame.

3.2. Crisi economica

(97) La contrazione del consumo dell'Unione, soprattutto nel 2009 e nel 2010, è in parte spiegata dalla crisi economica. Giova tuttavia osservare che in una situazione di contrazione dei consumi nel periodo in esame e di aumento dei consumi nel periodo tra il 2009 e il PI il volume delle importazioni in dumping dalla RPC a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione ha continuato ad aumentare sul mercato dell'Unione.

(98) L'andamento delle importazioni in dumping a basso prezzo contrasta con quello dell'industria dell'Unione.

Dall'inchiesta è infatti risultato che a partire dal 2009 e fino al PI, nonostante l'aumento del consumo dell'Unione in seguito alla ripresa economica generale, la quota di mercato dell'industria dell'Unione ha continuato a scemare. Sebbene il volume di produzione tendesse ad aumentare, c'è stata un'eccedenza che ha dovuto essere inglobata nelle scorte.

(99) In condizioni economiche normali e in assenza della forte pressione sui prezzi e del forte aumento delle importazioni oggetto di dumping, l'industria dell'Unione avrebbe probabilmente incontrato difficoltà nell'affrontare il calo dei consumi e l'aumento dei costi fissi unitari dovuto al diminuito utilizzo delle capacità. L'inchiesta suggerisce tuttavia con chiarezza che le importazioni oggetto di dumping dalla RPC hanno intensificato l'effetto della crisi economica. Anche durante la ripresa economica generale l'industria dell'Unione non è stata in grado di riprendersi e di recuperare il volume delle vendite e la quota di mercato perduti durante il periodo in esame.

(100) Seppure la crisi economica del 2008-2009 potrebbe aver contribuito allo scarso rendimento complessivo dell'industria dell'Unione, alla luce di quanto precede essa non si può quindi ritenere un elemento tale da infirmare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione in particolare durante il PI.

3.3. Sviluppo dei costi di produzione dell'industria dell'Unione

(101) Dall'inchiesta è emerso che il costo per produrre radiatori in alluminio radiatori è direttamente collegato all'andamento dei prezzi dell'alluminio, la principale materia prima utilizzata per fabbricare il prodotto. Anche se, come in precedenza mostrato nella tabella 8, nel 2009 il costo di produzione dell'industria dell'Unione è considerevolmente diminuito, i prezzi di vendita sono calati allo stesso ritmo. Nel 2010 e durante il PI i costi sono risaliti in misura maggiore dei prezzi di vendita, non consentendo quindi all'industria dell'Unione di recuperare il terreno perduto, in particolare per quanto riguarda la sua redditività. Tale situazione si è verificata quando il prezzo all'importazione dei prodotti provenienti dalla RPC è sceso notevolmente al di sotto di quello dell'industria dell'Unione.

(102) È plausibile ritenere che in un'economia di mercato i prezzi si sarebbero adeguati regolarmente per riflettere l'evoluzione delle varie componenti del costo di produzione. Questo però non è avvenuto. L'inchiesta ha confermato che le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC, rimanendo costantemente a prezzi inferiori rispetto a quelli dell'industria dell'Unione, hanno continuato a deprimere i prezzi del mercato interno dell'Unione impedendo così all'industria dell'Unione di mantenere la propria quota di mercato e di adeguare i prezzi per coprire i costi e realizzare un congruo margine di profitto, in particolare durante il PI.

- (103) L'aumento dei prezzi delle materie prime non risulta pertanto sufficiente a inficiare il nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione, in particolare nel corso del PI.

3.4. Andamento delle esportazioni delle industrie dell'Unione incluse nel campione

Tabella 11

	2008	2009	2010	PI
Vendite all'esportazione in elementi		18 280 847	20 245 515	17 242 607
Indice (2009 = 100)	126	100	111	94

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell'UE inclusi nel campione

- (104) Durante il periodo in esame l'attività di esportazione dell'industria dell'Unione ha costituito una percentuale importante delle sue attività. I principali mercati di esportazione dell'industria dell'Unione erano la Russia e altri paesi dell'Europa orientale in cui i prodotti offerti erano di qualità relativamente inferiore e quindi più economici rispetto ai radiatori venduti sul mercato dell'Unione.

- (105) La tabella che precede indica che il fatturato all'esportazione dell'industria dell'Unione è diminuito durante il periodo in esame. Ciò può essere in parte spiegato dal fatto che, come indicano le informazioni disponibili, anche in quei mercati di esportazione erano presenti volumi crescenti di radiatori in alluminio importati dalla RPC.

- (106) È tuttavia chiaro che l'attività di esportazione ha consentito all'industria dell'Unione di realizzare economie di scala riducendo di conseguenza i costi complessivi di produzione. Si può quindi ragionevolmente osservare che l'attività di esportazione dell'industria dell'Unione non abbia potuto rappresentare una causa potenziale del pregiudizio sofferto dalla stessa, in particolare nel corso del PI. L'eventuale effetto negativo causato dalla diminuzione delle vendite all'esportazione sull'industria dell'Unione non può essere tale da inficiare il nesso causale tra tale pregiudizio e le importazioni a basso prezzo oggetto di dumping provenienti dalla Cina.

4. Conclusioni relative al nesso di causalità

- (107) L'analisi di cui sopra ha dimostrato che nel periodo in esame, e anche nel periodo dal 2009 fino al PI, si è verificato un aumento sostanziale del volume e della quota di mercato delle importazioni in dumping dalla RPC. È emerso che tali importazioni mantenevano prezzi costantemente inferiori a quelli praticati dall'industria dell'Unione sul mercato dell'UE, e in particolare nel corso del PI.

- (108) Tale aumento del volume e della quota di mercato delle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dalla RPC è stato costante, e ha coinciso con l'andamento negativo della situazione economica dell'industria dell'Unione. La situazione è ulteriormente peggiorata nel corso del PI, quando l'industria dell'Unione non è stata

in grado di riconquistare la quota di mercato perduta e la redditività e altri indicatori finanziari, come il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito, hanno raggiunto i livelli più bassi.

- (109) Dall'analisi degli altri fattori noti, compresa la crisi economica, è emerso che l'eventuale incidenza negativa di tali fattori non può essere tale da inficiare il nesso di causalità stabilito tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

- (110) In base all'analisi di cui sopra, che distingue e separa chiaramente gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle esportazioni oggetto di dumping, si è concluso provvisoriamente che le esportazioni oggetto di dumping dalla RPC hanno causato un grave pregiudizio all'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 del regolamento di base.

G. INTERESSE DELL'UNIONE

1. Osservazioni preliminari

- (111) In conformità dell'articolo 21 del regolamento di base la Commissione ha esaminato se, nonostante la conclusione provvisoria relativa alle pratiche pregiudizievoli di dumping, vi fossero fondati motivi per concludere che non è nell'interesse dell'Unione prendere provvedimenti in questo caso particolare. L'analisi dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i vari interessi in gioco, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori del prodotto in esame.

2. Interesse dell'industria dell'Unione

- (112) L'industria dell'Unione ha subito un grave pregiudizio a causa delle importazioni in dumping originarie della RPC. Si ricorda che la maggioranza degli indicatori di pregiudizio ha registrato un andamento negativo durante il periodo in esame. In assenza di provvedimenti un ulteriore peggioramento della situazione economica dell'industria dell'Unione sembra inevitabile.

- (113) Si prevede che l'istituzione di dazi antidumping provvisori ristabilirà sane condizioni commerciali sul mercato dell'Unione e permetta all'industria dell'Unione di allineare i prezzi del prodotto in esame in modo da riflettere i costi delle varie componenti e le condizioni di mercato. È inoltre plausibile che l'imposizione di provvedimenti provvisori consenta all'industria dell'Unione di riacquistare almeno in parte le quote di mercato perdute nel periodo considerato, con ulteriori ripercussioni positive sulla sua redditività e situazione finanziaria complessiva.
- (114) Se non verranno imposti provvedimenti sarebbero probabili ulteriori perdite di quota di mercato e l'industria dell'Unione continuerebbe a rimanere in perdita, il che creerebbe una situazione insostenibile a medio e lungo termine. In considerazione delle perdite subite e degli ingenti investimenti effettuati nella produzione all'inizio del periodo in esame si prevede che in assenza di provvedimenti la maggior parte dei produttori dell'Unione non sarà in grado di ammortizzare i propri investimenti.
- (115) Si conclude quindi in via provvisoria che l'imposizione di dazi anti-dumping sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

3. Interesse degli utilizzatori e degli importatori

- (116) Non vi è stata collaborazione a questa inchiesta da parte degli utilizzatori;
- (117) Per quanto riguarda gli importatori, solo un importatore situato in Polonia ha cooperato all'inchiesta rispondendo al questionario della Commissione e accettando una visita di verifica. Durante il PI questo importatore aveva subito perdite di lieve entità per il prodotto in esame, il quale tuttavia rappresenta solo una piccola parte delle attività complessive della società. Non è pertanto probabile che l'imposizione di misure abbia conseguenze di rilievo sui suoi profitti globali.

4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (118) Visto quanto precede si conclude provvisoriamente che, in base alle informazioni disponibili relative all'interesse dell'Unione, non esistono ragioni valide che si oppongano all'istituzione di misure provvisorie nei confronti delle importazioni del prodotto in esame originario della RPC.

H. PROPOSTA DI MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

1. Livello di eliminazione del pregiudizio

- (119) Viste le conclusioni raggiunte riguardo al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure antidumping provvisorie

per impedire che le importazioni oggetto di dumping continuino a recare pregiudizio all'industria dell'Unione.

- (120) Per stabilire il livello delle misure si è tenuto conto dei margini di dumping rilevati e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, senza superare il margine di dumping rilevato.

- (121) Nel calcolo dell'importo del dazio necessario per eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole è stato considerato che le misure dovrebbero consentire all'industria dell'Unione di coprire i costi di produzione e di realizzare un profitto al lordo delle imposte pari a quello che una società dello stesso tipo potrebbe ragionevolmente realizzare in questo settore in condizioni di concorrenza normale, cioè in assenza di importazioni oggetto di dumping, sulle vendite del prodotto simile nell'Unione. Si ritiene che il profitto che potrebbe essere realizzato in assenza di importazioni oggetto di dumping dovrebbe basarsi sul margine di profitto medio al lordo delle imposte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione dell'anno 2008. Un margine di profitto del 7,4 % del fatturato si può perciò considerare come il minimo che l'industria dell'Unione avrebbe potuto ottenere senza un dumping pregiudizievole.

- (122) Su tale base è stato calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria dell'Unione. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto correggendo il prezzo di vendita dei produttori dell'Unione facenti parte del campione in misura pari ai profitti o alle perdite effettivi realizzati durante il PI e aggiungendo il summenzionato margine di profitto.

- (123) L'aumento di prezzo necessario è stato determinato confrontando il prezzo all'importazione medio ponderato dei produttori esportatori della RPC che hanno collaborato, utilizzato per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, e il prezzo non pregiudizievole dei prodotti venduti dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione nel PI. L'eventuale differenza risultante dal confronto è stata quindi espressa in percentuale del valore totale CIF all'importazione.

2. Misure provvisorie

- (124) In considerazione di quanto precede si ritiene che, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento di base, debbano essere istituiti dazi antidumping provvisori sulle importazioni originarie della RPC al livello corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio, secondo la regola del dazio inferiore.

- (125) Sulla base di tali considerazioni le aliquote del dazio antidumping sono state determinate confrontando i margini di eliminazione del pregiudizio e i margini di dumping. Le aliquote antidumping proposte sono pertanto le seguenti:

Società	Margine di dumping	Margine di pregiudizio	Dazio provvisorio
Zhejiang Flyhigh Metal Products Co., Ltd.	23,0 %	12,6 %	12,6 %
Metal Group Co. Ltd.	70,8 %	56,2 %	56,2 %
Altre società che hanno collaborato	32,5 %	21,2 %	21,2 %
Margine di dumping a livello nazionale	76,6 %	61,4 %	61,4 %

- (126) Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state stabilite in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta per le società interessate. Di conseguenza tali aliquote di dazio (contrariamente al dazio nazionale applicabile a 'tutte le altre società') si applicano esclusivamente alle importazioni di prodotti originari della RPC fabbricati da queste società, cioè dai soggetti di diritto citati. Alle importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra impresa non espressamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti giuridici collegati a quelle espressamente citate, non possono applicarsi tali aliquote, cosicché vale l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre imprese».

- (127) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio, in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o all'istituzione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate alla Commissione ⁽¹⁾ complete di tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione di eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'esportazione, collegati ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Il regolamento potrà all'occorrenza essere modificato aggiornando l'elenco delle imprese che beneficiano di aliquote di dazio individuali.

I. DISPOSIZIONE FINALE

- (128) Ai fini di una corretta gestione, occorre fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate nel termine specificato nell'avviso di apertura possano presentare le proprie osservazioni per iscritto e chiedere un'audizione. È inoltre opportuno precisare che le conclusioni relative all'istituzione dei dazi esposte ai

fini del presente regolamento sono provvisorie e potrebbe essere necessario riesaminarle in vista dell'adozione di eventuali misure definitive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di radiatori in alluminio e elementi o sezioni di cui essi sono composti, a prescindere dal fatto che tali elementi siano assemblati in blocchi o meno, esclusi i radiatori e loro elementi e sezioni ad alimentazione elettrica, attualmente classificabili ai codici NC ex 7615 10 10, ex 7615 10 90, ex 7616 99 10 ed ex 7616 99 90 (codici TARIC 7615 10 10 10, 7615 10 90 10, 7616 99 10 91, 7616 99 90 01 e 7616 99 90 91) e originari della Repubblica popolare cinese.

2. L'aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate è la seguente:

Società	Dazio (%)	Codice addizionale TARIC
Zhejiang Flyhigh Metal Products Co., Ltd.	12,6	B272
Metal Group Co. Ltd.	56,2	B273
Jinyun Shengda Industry Co., Ltd.	21,2	B274
Ningbo Ephriam Radiator Equipment Co.,Ltd.	21,2	B275
Ningbo Everfamily Radiator Co., Ltd.	21,2	B276
Ningbo Ningshing Kinhil Industrial Co., Ltd.	21,2	B277
Ningbo Ninhshing Kinhil International Co., Ltd.	21,2	B278
Sira (Tianjin) Aluminium Products Co., Ltd.	21,2	B279
Sira Group (Tianjin) Heating Radiators Co., Ltd.	21,2	B280
Yongkang Jinbiao Machine Electric Co., Ltd.	21,2	B281
Yongkang Sanghe Radiator Co., Ltd.	21,2	B282
Zhejiang Aishuibao Piping Systems Co., Ltd.	21,2	B283
Zhejiang Botai Tools Co., Ltd.	21,2	B284
Zhejiang East Industry Co., Ltd.	21,2	B285

⁽¹⁾ Commissione europea, Direzione generale del Commercio, Direzione H, 1049 Bruxelles, Belgio.

Società	Dazio (%)	Codice addizionale TARIC
Zhejiang Guangying Machinery Co.,Ltd.	21,2	B286
Zhejiang Kangfa Industry & Trading Co., Ltd.	21,2	B287
Zhejiang Liwang Industrial and Trading Co., Ltd.	21,2	B288
Zhejiang Ningshuai Industry Co., Ltd.	21,2	B289
Zhejiang Rongrong Industrial Co., Ltd.	21,2	B290
Zhejiang Yuanda Machinery & Electrical Manufacturing Co., Ltd.	21,2	B291
Tutte le altre società	61,4	B999

3. L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2012

4. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali.

Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e delle considerazioni in base a cui è stato adottato il presente regolamento, presentare osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. A norma dell'articolo 21, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono presentare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO